

## La persona singola garantisce un ambiente stabile ed armonioso per il bambino... *straniero*

### Single person provides the *foreign* child with a stable and harmonious home

Silvia Nicodemo  
Professoressa associata  
Università di Bologna

#### Sommario

Il contributo esamina la sentenza della Corte costituzionale italiana n. 33/2025 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 bis c. 1 l. 184/83 nella parte in cui impedisce al singolo di accedere all'adozione internazionale. A ben vedere, il sistema legale italiano prevede la capacità del singolo di adottare, seppure in casi particolari. Tuttavia, tale occasione ha dimostrato la capacità della persona singola garantire al bambino un ambiente stabile ed armonioso. La illegittimità della norma deriva dalla lettura degli art. 2 e 117 Cost, in relazione all'art. 8 della CEDU, che riconoscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Non sorge il diritto a adottare, perché rimane prevalente l'interesse del bambino. Tuttavia, la decisione introduce una opportunità per le persone singole di realizzare il proprio desiderio di genitorialità. Ampliare le potenziali famiglie, anche in considerazione della riduzione numerica delle adozioni, tutela l'interesse dei minori in una ottica di solidarietà internazionale. La sentenza deriva dall'evoluzione interpretativa, in considerazione del mutamento della società e contestualmente alla incriminazione *internazionale* della gestazione per altri.

**Parole chiave:** Corte costituzionale, adozione internazionale, famiglia monoparentale, interesse del minore, solidarietà.

#### Abstract

The study addresses the Italian Constitutional Court decision 33/2025, which holds that the law barring single persons from adopting foreign children is unconstitutional. The Italian legal system has already admitted a single person to adopt a child, so a single person can guarantee a loving family environment. Articles 2 and 117 of the Italian Constitution, the latter in relation to Article 8 of the ECHR, recognize the right to *respect for private and family life*, so the interdiction to adopt a child by a single person is unconstitutional. The declaration doesn't attribute a claim to adopt, because the best interest of the child is predominant. It just represents an opportunity to express the freedom of self-determination in choosing to begin the adoption process. The court, amid a rapid decline in adoption rates, determined that it is in the interest of the minors to be adopted in a framework of international solidarity. The decision results from an evolution according to social changes and comes after the entry into force of the Italian law that recognizes surrogacy as a *universal crime*.

**Keywords:** Constitutional Court, international adoption, single-parent family, best interest of the child, solidarity.

### 1. La non estraneità dell'adozione monoparentale all'ordinamento giuridico italiano

Con sentenza additiva di accoglimento n. 33/2025, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art. 29 bis c. 1 l. 184/83 nella parte in cui non riconosce alla persona singola residente in Italia la facoltà di presentare dichiarazione di disponibilità all'adozione di un minore straniero residente all'esterno. La vicenda è stata occasionata da una signora che aveva presentato dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale al Tribunale per i minorenni di Firenze. In via immediata, l'effetto è quello di legittimare le persone singole a presentare dichiarazione di disponibilità all'adozione

di bambini stranieri. Le argomentazioni si sviluppano su diversi piani, ma lasciano sempre al centro il *migliore interesse del bambino* (Rossi, 2024).

La Corte introduce una puntuale ricostruzione del percorso storico-culturale che ha indotto il legislatore ad individuare i criteri per selezionare gli aspiranti genitori, sottolineando come già le persone singole siano ammesse a adottare nell'ordinamento italiano. È certo vero che il quadro normativo risultante dalla disciplina codicistica, dalla l. 461/67 e dalla l. 184/83 vede nell'adozione l'istituto giuridico capace di realizzare una situazione di fatto analoga a quella della tradizionale famiglia stabile e fondata sul matrimonio, bigenitoriale ed eterosessuale, perché ritenuta adeguata a crescere un bambino e garantirgli lo *status* di figlio legittimo (Manetti, 2010; Pedrazza Gorlero e Franco, 2010 p. 258). Tuttavia, l'art. 25 c. 4 e 5 l. 184/83 legittima un singolo all'adozione piena in caso di morte, separazione o sopravvenuta incapacità del coniuge durante l'affidamento preadottivo. Anche l'art. 44 della stessa legge (modificato da l. 149/2001) legittima l'adozione in casi particolari da parte di persone singole di minori comunque già individuati in considerazione del loro rapporto con l'adottante, anche quando per il minore non sia stata dichiarata lo stato di abbandono. Possono adottare il minore orfano di padre e di madre i parenti fino al sesto grado o da persone con cui era già legato da «preesistente rapporto stabile e duraturo anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento». Inoltre, il minore può essere adottato dal coniuge del proprio genitore, con il consenso di chi già esercita la responsabilità genitoriale. Tale modello prevede l'adozione del disabile e del minore di cui è constatata impossibilità di affidamento preadottivo (Dogliotti, 2001, 237). Ad esclusione del caso in cui il minore si adottato dal coniuge del proprio genitore, l'adozione può quindi essere richiesta anche da persone singole. Considerata la specifica funzione di tale istituto, la procedura è semplificata in quanto il Tribunale per i minorenni non deve accertare lo stato di abbandono né disporre l'affidamento preadottivo. Ulteriore specificità di questa forma si rinviene nella circostanza secondo cui l'adottato può mantenere i rapporti con i suoi familiari. Sotto l'opposto punto di vista, nella previsione normativa l'adottato non crea una relazione con i familiari dell'adottante, per effetto del richiamo all'adozione dei maggiorenni (Dogliotti, 2001, 237). Contestualmente, la Consulta ricorda che la *ratio* della normativa sulle adozioni, anche da parte delle persone singole, è garantire in concreto la «miglior cura del bambino». Già nel 1981 (corte cost. sent. 11/81) evidenziava come la rinnovata coscienza sociale avesse condotto ad affermare la *preminenza dell'interesse del minore*, valore di cui già la l. 431/67 si faceva portatrice con l'introduzione della adozione speciale legittimante (Ebene Cobelli, 1981, p. 434).

La l. 476/1998, di esecuzione della Convenzione dell'Aja sull'adozione internazionale (29/5/1993) ha poi introdotto norme interne specifiche per disciplinare la fase di scelta di aspiranti genitori capaci di creare l'ambiente adeguato ad accogliere il minore straniero nel suo *best interest*. L'istituzione della Commissione per le adozioni internazionali e la previsione di appositi enti accreditati di intermediazione tra le autorità nazionali e straniere, in ossequio a quanto previsto dal diritto convenzionale, hanno creato un sistema ordinato e garantire serietà e trasparenza nella procedura di abbinamento. Sotto il profilo della legittimazione a adottare si conferma il modello della famiglia eterosessuale composta da coniugi legati da vincolo di matrimonio stabile anche per garantire lo status giuridico di *figlio legittimo* all'adottato. Si tratta di una scelta *italiana* esercitata nell'ambito della discrezionalità lasciata agli stati, in quanto sia la Convenzione dell'Aja del 1993 che la revisione della Convenzione Europea di Strasburgo sull'adozione dei minori (27/11/2008) ammettono l'adozione monoparentale. Gli interventi normativi successivi sono tutti incentrati su una attenzione sempre più consapevole all'interesse del minore. La l. 149/2001 esplicita il diritto del minore ad una famiglia e regola in modo

puntuale l'affidamento familiare, istituto poi rafforzato dalla l. 173/2015 ed integrato dalla l. 4 del 2018 (che introduce l'art. 4 *quinquis* nella l. n. 184/83).

Ricostruito il quadro normativo, la Corte costituzionale sottolinea come il legislatore non abbia escluso la capacità da parte del singolo di creare l'ambiente *stabile ed armonioso* in cui inserire il bambino, dai risultati della ricerca scientifica e all'evolversi della giurisprudenza, in coerenza con i mutamenti sociali (Ebene Cobelli, 1981a; Corso, 2022). Si tratta di una riflessione che porta avanti un filone innovativo, rispetto alla impostazione precedente. Infatti, la stessa Consulta (sent. 183/1994) aveva espressamente escluso che l'adesione alla Convenzione europea del 1967, che pur prevedeva all'art. 6 la facoltà della persona singola di presentare domanda, avesse introdotto in via automatica nell'ordinamento italiano la capacità del singolo di accedere all'adozione piena. Anche la Corte di Cassazione (sent. 21.07.1995 n. 7950) rimaneva ancorata a tale posizione. D'altra parte, sotto il profilo tecnico normativo non si poteva arrivare a diversa conclusione: la Convenzione del 1967 lasciava liberi gli stati di individuare il modello di famiglia entro cui accogliere il bambino e non imponeva alcun obbligo, né tantomeno le norme della Convenzione avevano forza auto-applicativa.

Una spinta nel senso di riconoscere l'idoneità all'adozione da parte del singolo si trova nella riflessione sulla capacità delle persone omosessuali di creare un ambiente «stabile ed armonioso» per l'adottato. A ben vedere, in un primo momento, la Corte EDU (Fretté c. Francia c- 36515/97 sent. 26.2.2002), riteneva che il preminente interesse del minore giustificasse «la negazione del diritto ad accedere alla procedura di valutazione di idoneità ad adottare da parte di qualsiasi single omosessuale» in assenza del «consenso della comunità scientifica sulle conseguenze di una simile adozione». Solo successivamente, la Corte EDU (Grande Camera E.B. c. Francia c-43546/02 sent. 22.1. 2008) decideva nel senso che, quando la legislazione di uno stato riconosceva alla persona singola la legittimazione a presentare domanda di adozione, sarebbe stato discriminatorio impedirlo alle persone omosessuali per l'orientamento sessuale (Lamarque, 2008; Bonomi e Ghezzi, 2008; Crivelli 2011). Anche la Corte di Cassazione (I sez. civ. sent. 601/2013), seppure in un caso di affidamento, riconobbe l'idoneità della persona omosessuale a crescere un minore.

Nell'esperienza italiana il modello di adozione in casi particolari, più flessibile rispetto a quello dell'adozione piena, ha permesso di accertare in concreto la capacità del singolo di creare l'ambiente stabile ed armonioso entro cui crescere il minore (corte cost. sent. 79/2022). A tal punto è imprescindibile la ricerca dell'interesse del minore che le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno escluso – in un *obiter dictum* – che il dissenso del genitore biologico potesse impedire l'adozione quando diretta a perseguire il benessere figlio (sent. 38162 del 30.12.2022.). Conformemente, si è pronunciata la prima sezione della Cassazione in un caso riguardante una madre intenzionale che si era vista revocare il consenso all'adozione della madre biologica (sent. 25436 del 29/08/2023). L'adozione in casi particolari, pur nata *residuale e marginale* è stata definita strumento imprescindibile per la giustizia minorile (Cordiano, 2017), fino a diventare «una modalità di adozione, nella prassi, forse ancora più rilevante di quella c.d. piena» (Chiricallo, 2022, p. 7). Attraverso tale istituto si è introdotta la *step child adoption* anche a favore di coppie dello stesso sesso (Montecchiari, 2019, p. 1722) pur senza automatismi per perseguire in concreto l'interesse dell'adottando (Barbato, 2024).

Il percorso evolutivo ha toccato anche l'adozione piena, seppure con minor evidenza data la rigidità dell'istituto. Le due sentenze monito della Corte costituzionale (32 e 33/2021), nel condannare le pratiche di genitorialità surrogata anche all'estero, perché lesive della dignità della donna, hanno esortato il legislatore, nell'interesse del minore, ad attribuire rilevanza giuridica al rapporto sorto tra il bambino e i genitori che ne avevano

voluta la nascita all'estero in conformità alla *lex loci* e lo avevano accudito come figlio. La Consulta esorta a disciplinare un *effettivo e celere* procedimento di adozione, senza dimenticare la necessità di accertare in concreto la tutela dell'interesse del bambino.

Ancora più netta è la riflessione contenuta nella sentenza della Corte cost. 183/2023, dove, pur ricordando che l'adozione piena nasce per riprodurre «con la massima fedeltà possibile, gli effetti propri della filiazione che scaturisce dalla nascita nel matrimonio» (8.1. in diritto) e determina una definitiva cesura tra la famiglia d'origine e quella adottiva, evidenzia come tale istituto abbia subito una sua trasformazione, dovuta all'evoluzione della coscienza sociale ed alle esigenze di piena tutela dell'interesse del minore. Nella fattispecie, pur rigettando la questione di legittimità, fornisce una interpretazione costituzionalmente orientata che, pur a fronte della rescissione dei legami giuridico-formali di parentela, afferma la rilevanza delle relazioni di natura socio-affettiva con componenti della famiglia di origine, quando siano funzionali alla tutela dell'identità del minore, secondo l'apprezzamento concreto del giudice.

## **2. La dichiarazione di illegittimità costituzionale: un ragionamento logico e coraggioso**

In questo mosaico, la Corte costituzionale (sent.33/2025) trova spazio per un'altra tessera. Il primo punto da attenzionare riguarda la situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l'aspirante genitore, considerato che – per quanto emerso – anche se singolo può ben garantire un ambiente stabile ed armonioso in cui far crescere il minore. La Corte, quindi, riflette sull'adulto non legato da unione formale, né dal vincolo matrimoniale né dall'unione civile. In continuità con la sua precedente giurisprudenza (sent. 162/2014; 332/2000, con riguardo alla procreazione naturale) la Corte aveva precisato che la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli concerne il diritto alla vita privata e familiare e costituisce espressione della generale libertà di autodeterminarsi, libertà riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost. (sent.161/2023).

I parametri di riferimento della Corte costituzionale si aprono quindi alla Convenzione EDU nell'adempimento dell'impegno degli stati firmatari di garantire, anche con l'interpretazione giurisprudenziale, l'effettività dei diritti e delle libertà convenzionali, in armonia con le costituzioni interne. Quando la protezione offerta dalla CEDU è superiore a quella risultante dalla legislazione nazionale, la Consulta non si limita ad una interpretazione della norma pur compatibile con il sistema interno, ma si apre a un «bilanciamento interordinamentale che interamente si risolve in un bilanciamento endocostituzionale» (Ruggeri, 2011, p. 352). La tutela della vita privata è garantita espressamente dall'art. 8 CEDU che ne fornisce una nozione ampia, comprensiva dell'integrità fisica e psicologica di una persona, del diritto di instaurare e sviluppare rapporti con altri, del diritto all'identità fisica e sociale, quindi all'autodeterminazione (tra le altre *Pretty c. Regno Unito*, in c-2346/02 sent. 29/4/ 2002 §. 61). Nell'adozione, il diritto all'autodeterminazione si manifesta quale diritto a vedere rispettata la scelta di diventare o meno genitore (tra le altre *Jessica Marchi c. Italia* in c-54978/17 sent. 27/5/ 2021 §. 60). Seppure la Costituzione non preveda una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli (Corte cost. sent. 189/1991 e 123/1990), tuttavia tale modello di famiglia è considerato con favore. Inoltre, pur non configurandosi un diritto alla genitorialità, la scelta di voler essere genitori integra la pretesa a non subire illegittime compressioni dal legislatore (Corte cost. sent.332/2000) quando l'accesso alla genitorialità sia per natura o dalla normativa riconosciuto con PMA o con adozione.

Ricostruito il diritto a scegliere di diventare genitori nell'esercizio della libertà di autodeterminazione, la Corte costituzionale esprime il giudizio di ragionevolezza e

proporzionalità sul divieto assoluto imposto dal legislatore alle persone singole di diventare genitori attraverso l'adozione internazionale, seguendo un ragionamento logico giuridico.

Proprio perché l'art. 8 CEDU tutela la vita privata da ingerenze dell'autorità pubblica, la legge che comprime il diritto convenzionale all'autodeterminazione deve essere giustificata dall'esigenza di conseguire obiettivi meritevoli di tutela e proporzionata per imporre il minor sacrificio possibile ai diritti garantiti (Corte cost. sent. 162/2014). All'interno di un modello democratico, meritevoli di tutela sono soltanto interventi necessari per la sicurezza, il benessere economico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e dei diritti e delle libertà altrui. Pertanto, l'ingerenza nella sfera di autodeterminazione della persona può essere introdotta dal legislatore quando corrisponde a una esigenza sociale non altrimenti tutelabile, proporzionata all'obiettivo da conseguire, tenuto conto anche del momento storico, perché le Carte fondamentali e la stessa CEDU sono oggetto di interpretazione evolutiva, in coerenza con i mutamenti sociali (AA.VV. 2020, Wheatley, 2024). Infatti,

*the Convention is a living instrument which must be interpreted in the light of present-day conditions and of the ideas prevailing in democratic States today*

(di recente Corte EDU *Fedotova e a. c. v. Russia*, c- 40792/10, 30538/14, 43439/14 sent. 17/1/2023, ma fin da *Tyrer v. UK* c- 5856/72 sent. 25/4/1978 § 31).

In considerazione della funzione dell'adozione nell'attuale contesto sociale, la Corte costituzionale ritiene non giustificato l'aprioristico divieto delle persone singole ad accedere alla genitorialità tramite adozione. Infatti, lo scopo dell'adozione è la tutela dell'interesse del minore per inserirlo in un contesto stabile e armonioso e rendere effettivo l'esercizio del diritto a una famiglia. Oggi la nozione di famiglia nella realtà sociale è più ampia rispetto a quella tradizionale. Infatti, va a comprendere ogni forma di comunità, riconosciuta e tutelata dall'art. 2 Cost. (Barbera, 1975; Ferrari, 2022), che combina in sé il principio personalistico e quello pluralistico. Nel proclamare il principio personalistico, l'art. 2 indica che «il valore delle *formazioni sociali*, tra le quali eminentemente la famiglia, è nel fine a esse assegnato» ovvero nella capacità di «promuovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani» (Corte cost. sent. 494/2002). Se ne desume quindi che la nozione costituzionale di formazione sociale abbraccia «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico» (Corte cost. sent. 138/2010, punto 8 in diritto). L'ordinamento, quindi, ammette una pluralità di modelli familiari (Sesta, 2016; Perlingieri, 2018). Tale impostazione viene ripresa nella sentenza n. 221/2019, pronunciata con riguardo a chi ha voluto un bambino con tecniche di procreazione medicalmente assistita. In quella occasione, tenuto conto anche del presupposto guardato con sfavore dell'ordinamento italiano, la Corte costituzionale rimane ancora legata al concetto tradizionale di famiglia, modello preferibile ma, in assenza, ammette come idonea anche la formazione sociale monoparentale o omosessuale: una sorta di *sempre meglio che niente*.

Con la sent. 33/2025, la Corte attribuisce la stessa dignità alla famiglia monoparentale, riconoscendone la capacità a adottare. Richiama, è vero, un suo precedente (Corte cost. sent. 198/1986) dove afferma che il legislatore ha inteso introdurre disposizioni che esprimono una indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una coppia di coniugi, essendo prioritaria «l'esigenza, da un lato, di inserire il minore in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità, e dall'altro di assicurargli la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori» (punto 4 in diritto).

Tuttavia, afferma in modo inequivocabile che l'esclusione in via assoluta della persona singola dalla *platea degli adottandi* non costituisce mezzo idoneo e proporzionato rispetto alla finalità di accogliere il bambino. Infatti, grazie alle aperture del legislatore, all'evoluzione giurisprudenziale sull'adozione in casi particolari, si è ravvisata in concreto la capacità della persona singola a creare quell'ambiente stabile e armonioso, definitivamente superando l'originaria lettura scettica (CEDU *Fretè c. Francia* c-36515/97 sent. 26.2.2002), che non aveva sufficienti elementi per garantire che la crescita in una famiglia monoparentale fosse adeguata. In concreto quindi «l'insuperabile divieto per le persone singole di accedere a tale adozione non risponde a una esigenza sociale pressante e configura – nell'attuale contesto giuridico-sociale – una interferenza non necessaria in una società democratica» (sent. 33/2025 punto 9.1 in diritto) perché comprime l'autodeterminazione alla genitorialità in modo ingiustificato fino al punto di «riverberarsi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso» (sent. 33/2025 punto 9.4 in diritto).

L'inserimento del bambino in un contesto monogenitoriale neppure arreca pregiudizio alla tutela giuridica legata allo status *filiationis* (art. 315 c.c.; l. 219/2012; dlgs. 154/2013), oggi unitario e derivante da un rapporto di genitorialità, indipendentemente dall'esistenza di una coppia unita da vincolo di matrimonio (Corte cost. sent. 79 del 2022). La protezione della vita privata nella declinazione di capacità di autodeterminazione è ulteriormente giustificata da una riflessione di più ampio respiro, che si pone alla base dell'istituto dell'adozione ovvero il valore del principio di solidarietà sociale, in quanto rivolge le aspirazioni alla genitorialità a bambini che già esistono e necessitano di protezione. Infatti, l'adozione internazionale ha il precipuo scopo di accogliere in Italia minori stranieri abbandonati residenti all'estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso, che ben può essere ritrovato in una formazione sociale con la presenza di un solo genitore.

L'ammettere la persona singola a presentare la disponibilità all'adozione investe soltanto l'aspetto di come il legislatore seleziona gli aspiranti all'adozione, ma non demolisce l'accertamento in concreto della sussistenza dell'ambiente stabile e armonioso in cui inserire il minore. Infatti, nell'accertamento delle condizioni concrete, il giudice deve disporre ponendo quale *faro* decisionale il superiore interesse del minore (Cass. civ., sez. I, sent. 30/10/2024 n. 27999).

La stessa Corte EDU (grande Camera *E.B. c. Francia* c- 43546/02 sent. 22/1/ 2008) ha chiaramente affermato che le autorità amministrative hanno sempre il dovere, nel superiore interesse del minore, di verificare il contesto e le relazioni umane del richiedente, per accertare la loro predisposizione ad accogliere in casa un minore (Lamarque, 2008). Nel caso poi dell'adozione internazionale vi è un altro filtro che si pone a tutela del bambino: le determinazioni normative dettate da parte dello stato di residenza del minore, che ne costituiscono il presupposto. Dunque, nel ragionamento della Corte fondamentale rimane *the best interest of the child*, bussola su cui si orienta l'intera disciplina e la sua applicazione: riconosciuto e tutelato è il diritto del minore ad avere una famiglia, non un *diritto proprietario* dell'adulto ad *aver* un figlio.

### 3. Perché oggi?

È noto come il dibattito sul riconoscimento dell'adozione piena per la persona singola sia aperto da decenni. La dottrina (Lamarque, 1995) già evidenziava che non potesse escludersi il diritto del bambino ad avere almeno un genitore adottivo, poiché nella giurisprudenza costituzionale si era consolidato il principio secondo cui la funzione dell'adozione è tutelare il minore in stato di abbandono. Nel 2011 sembrava anticiparsi il

contenuto della decisione n. 33/2025. La dottrina (Crivelli, 2011) affermava che una volta dichiarata la compatibilità con la Costituzione di un modello normativo legittimante l'adozione del singolo, si doveva dichiarare la illegittimità costituzionale *per omissione* della legge sull'adozione che tale possibilità non prevedeva.

Il tema era già nella riflessione della Corte costituzionale, il cui servizio studi dava atto che l'Italia, insieme a Lituania e Slovacchia, ancora non configurava l'adozione monoparentale (Passaglia, a cura di, 2021). Nello stesso anno, giungeva alla Corte costituzionale la medesima questione, sollevata dallo stesso tribunale di Firenze, che ha occasionato la decisione 33/2025. La Corte costituzionale, tuttavia, l'aveva dichiarata inammissibile (sent. 252/2021), a causa della carenza motivazionale nell'ordinanza di remissione, che non aveva argomentato la violazione dell'art. 8 della CEDU. Processualmente la motivazione era plausibile. Probabilmente ancora i tempi non erano maturi: numerosi sono stati i tasselli introdotti negli ultimi quattro anni.

Quanto più complesso è un istituto giuridico, tanto maggiore è il tempo necessario per trovare l'equilibrio tra i diritti che entrano in gioco. Come è emerso, l'adozione nelle sue diverse declinazioni (piena, speciale, internazionale) tocca direttamente e trasversalmente molteplici questioni in trasformazione, spesso di rottura rispetto alla tradizione culturale e sociale, perché investe i diritti del bambino, la nozione di famiglia, la omogenitorialità, l'aspettativa a essere genitore anche attraverso interventi medici, che si evolvono con il progredire della scienza. Il percorso della Corte costituzionale italiana si è sviluppato parallelamente su ciascuno dei diversi piani, per una tutela al *rialzo* dei diritti (Ruggeri, 2011a, Randazzo, 2011; Conti, 2013) in una società che cambia. L'occasione in una vicenda di adozione internazionale potrebbe apparire causale, ma alcuni elementi sembrano sottolineare come il *terreno fosse fertile*. Se nel contesto globale «the international adoption saves lives» (Foster, 2003, pp. 315), l'ottica solidaristica spinge ad ampliare la platea dei legittimati ad accedere a tale tipo di adozione.

Contraddittoriamente, nell'ordinamento italiano, il singolo già considerato capace di adottare bambini residenti in Italia (seppure con l'adozione speciale) non poteva accedere direttamente all'adozione internazionale in Italia, ma indirettamente, attraverso un provvedimento ottenuto all'estero. Infatti, pur a fronte di una prima Cassazione (sez. I civ., sent. 3572/2011; Zicchittu, 2011) che aveva escluso la possibilità di riconoscere in Italia i provvedimenti di idoneità all'adozione internazionale ottenuti all'estero, la giurisprudenza di merito aveva cambiato orientamento, così da riconoscere a ogni effetto in Italia la validità di tali decisioni pronunciate a favore di un singolo in ragione dell'art. 36 c. 4 l. 184/1983 (Corte d'appello di Torino, decreto del 30.10.2000; Tribunale per i minorenni di Firenze, decreto del 08.03.2017; Calderai, 2017). L'impostazione è stata più di recente confermata dalle sezioni unite della Cassazione (sent. 31/3/2021 n. 9006) con l'introduzione dell'obbligo di trascrizione, in quanto da una lettura sistematica delle norme e considerata la istituzione di un unico *status filiationis*, si ritiene superato l'unico modello di famiglia in cui crescere il minore, nonostante la normativa sull'adozione piena e internazionale ancora riconducesse all'art. 29 Cost. la relazione familiare in cui il minore potesse avere la miglior tutela (Angelini, 2020, p. 185; Figone, 2021, p. 992; Tormen, 2021).

Non si può, inoltre, non tenere conto del fatto che una modalità alternativa per soddisfare il desiderio di genitorialità del singolo sia quella di accedere a forme di procreazione medica ivi compresa la gestazione per altri. Questa possibilità è considerata contraria all'ordine pubblico italiano, perché lesiva della dignità della donna (Schillaci, 2022; Penasa e Romeo, 2023). Sul punto la stessa Corte costituzionale non ha lasciato alcuno spazio, statuendo in modo incontrovertibile la legittimità della rilevanza penale delle pratiche di gestazione per altri in Italia (Corte cost. sent. 272/2017, sent. 33/2021).

Da ultimo, il legislatore nazionale ha esteso la punibilità anche in caso di azione compiuta all'estero (l. 40/2004 art. 12 c. 6 modificato dalla l. 169/2024). La chiusura assoluta per le persone singole di accedere alla genitorialità attraverso quel percorso ha spinto ad aprire un altro varco, quello dell'adozione internazionale, dove entrano in gioco principi e valori di solidarietà intergenerazionale ed interculturale, per dare un futuro a bambini già nati. È quindi una decisione che porta l'aspirante genitore a ragionare superando la dimensione egoistica, per direzionare le aspettative di genitorialità verso chi della persona singola ha necessità: bambini rimasti soli residenti in paesi stranieri.

Certamente, la sentenza non estende i propri effetti all'adozione piena nazionale. La Corte non poteva andare oltre stante il principio della domanda formulata dal giudice di Firenze (Corte cost. sent. 221/2019). È vero, però, che i principi affermati hanno portata più ampia, perché alla statuizione finale la Corte giunge con argomenti che sembrano andare oltre la provenienza del minore: l'apposizione del limite alla adozione del singolo è considerata eccessiva e sproporzionata, data la sua capacità di creare l'ambiente stabile e armonioso in cui accogliere il minore ed il modello di famiglia tradizionale non costituisce l'unica formazione adeguata a crescere e educare il bambino, il cui *status* giuridico non è in alcun modo pregiudicato né limitato, perché unico è lo *status filiationis*.

La normativa, comunque, ancora esclude l'adozione piena nazionale. Dovrà essere il legislatore o ancora una volta il Giudice delle leggi a superare tale limite, nell'ottica solidaristica, anche intergenerazionale, che si pone alla base del nostro modello costituzionale.

### **Bibliografia**

- AA.VV. (2020), *Dialogue between judges, European Court of Human Rights*, Council of Europe. In [https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Dialogue\\_2020\\_ENG](https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Dialogue_2020_ENG) (consultato il 25/05/2025)
- Angelini F. (2020), *L'ordine pubblico come strumento di compatibilità costituzionale o di legalità internazionale? Le S.U. della Corte di cassazione fanno punto sull'ordine pubblico internazionale e sul divieto di surrogazione di maternità. Riflessioni intorno alla sentenza n. 12193 del 2019 e non solo*. In «Osservatorio costituzionale», n. 2, p. 185.
- Arena A. (2016), *A proposito dello "statuto costituzionale del minore" (brevi riflessioni a margine di alcune novità nel dibattito parlamentare e nella giurisprudenza comune)*. In «Consulta online», n. 2, p. 246. In <https://giurcost.org/contents/giurcost/studi/arena2.pdf> (consultato il 25/05/2025).
- Barbato G. (2024), *Genitorialità intenzionale e status filiationis*. In «Genius, Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere». In [https://www.geniusreview.eu/wp-content/uploads/2024/04/Barbato\\_Status.pdf](https://www.geniusreview.eu/wp-content/uploads/2024/04/Barbato_Status.pdf) (consultato il 25/05/2025).
- Barbera A. (1975), Art. 2. In Branca G. (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, Zanichelli, 50 ss.;
- Bignami M. (2008), *L'interpretazione del giudice comune nella "morsa" delle Corti sovranazionali*. In «Giur.cost.», 1, p. 595.
- Bonomi M. e Ghezzi S. (2008), *Famiglia di fatto: la libera unione*. In Pezzini B. (a cura di), *Tra famiglie, matrimoni e unioni di fatto. Un itinerario di ricerca plurale*, Napoli, Jovene Editore, p. 28
- Brandi R. Foster (2003), *Evolution of the "Traditional Family": A Comparative Analysis of United States' and United Kingdom's Domestic and International Adoption Law*. In «Indiana International & Comparative Law Review», Vol. 14, n. 1, pp. 315.
- Calderai V. (2017), *Modi di costituzione del rapporto di filiazione e ordine internazionale*. In «La nuova giurisprudenza civile commentata», Vol. 37, n. 7-8/1, p. 996.

- Chiricallo N. (2022), *Adozione in casi particolari e unità dello stato filiale. La Consulta indica al legislatore l'agenda della riforma*. In «Rivista Familia», 2022, <https://www.rivistafamilia.it/2022/05/17/adozione-in-casi-particolari-e-unita-dello-stato-filiale-la-consulta-indica-al-legislatore-lagenda-della-riforma/?testocercato=chiricallo&a=> (consultato il 25/05/2025).
- Conti R. (2013) *Pensieri sparsi, a prima lettura, su una sentenza della Corte dei diritti umani in tema di adozione e coppie dello stesso sesso e sull'efficacia delle sentenze di Strasburgo–GC, 19 febbraio 2013, X e altri c. Austria*. In «Questione Giustizia», [https://www.questionegiustizia.it/data/doc/32/cedu\\_adozione-omosessuali.pdf](https://www.questionegiustizia.it/data/doc/32/cedu_adozione-omosessuali.pdf) (consultato il 25/05/2025).
- Cordiano A. (2017), *Affidamento e adozioni alla luce della legge sul diritto alla continuità affettiva*. In «Nuova giurisprudenza civile commentata», n. 2, p. 256.
- Corso S. (2022), *Prestigiamento, ovvero sull'adozione del minore da parte del singolo*. In «Nuova giurisprudenza civile commentata», p. 612.
- Crivelli E. (2011), *La tutela dell'orientamento sessuale nella giurisprudenza interna ed europea*, Napoli ESI.
- Crivelli E. (2012), *Gas e Dubois c. Francia: la Corte di Strasburgo frena sull'adozione da parte di coppie omosessuali*. In «Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale», n. 3, pp. 672-676. In <https://www.rivisteweb.it/doi/10.1439/37935> (consultato il 25/05/2025)
- Dogliotti M. (2001), *La riforma dell'adozione*. In «Famiglia e diritto», III, 237.
- Ebene Cobelli M.C. (1981), *Le due adozioni nel giudizio della Corte*. In «Giur. Cost.», nn. 2-4, p. 434.
- Ebene Cobelli M.C.(1981a), *Le adozioni. Prospettive d'una riforma ed esperienze giuridiche europee*, Padova, Cedam
- Ferrari F. (2022), *Interesse del minore e tecniche procreative. Principi costituzionali e ordine pubblico*, Milano, FrancoAngeli
- Figone A. (2021), *L'adozione straniera a favore di una coppia dello stesso sesso non contrasta con l'ordine pubblico*. In «Famiglia e diritto», n. 11, p. 992
- Lamarque E. (2008), *Adozione da parte dei single omo e eterosessuali: i paesi del Consiglio d'Europa stanno perdendo il loro margine di apprezzamento*. In «Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale», n. 4, p. 906. In <https://www.rivisteweb.it/doi/10.1439/28437> (consultato il 25/05/2025).
- Lamarque E. (1995), *Adozione da parte del 'single': fra Corte costituzionale e Corte d'Appello di Roma non c'è dialogo*. In «Giur. it.», X, 541 ss.
- Leci Cocco-Ortu M. (2013), *La Corte europea pone un altro mattone nella costruzione dello statuto delle unioni omosessuali: le coppie di persone dello stesso sesso non possono essere ritenute inidonee a crescere un figlio*. In «Rassegna di Forum dei Quaderni costituzionali», n. 3. In [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) (consultato il 25/05/2025).
- Legge 11 gennaio 2018, n. 4, *Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*. In <https://www.normattiva.it> (consultato il 25/05/2025).
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*. In <https://www.normattiva.it> (consultato il 25/05/2025).
- Legge 19 ottobre 2015, n. 173, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare*. In <https://www.normattiva.it> (consultato il 25/05/2025).
- Legge 28 marzo 2001, n. 149, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*. In <https://www.normattiva.it> (consultato il 25/05/2025).
- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184. In tema di adozione di minori stranieri*. In <https://www.normattiva.it> (consultato il 25/05/2025).

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, *Diritto del minore ad una famiglia*. In <https://www.normattiva.it> (consultato il 25/05/2025).
- Legge 4 novembre 2024, n. 169, *Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40. In materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano*. In <https://www.normattiva.it> (consultato il 25/05/2025).
- Manetti M. (2010), *Famiglia e Costituzione: le nuove sfide del pluralismo delle morali*. In «Rivista AIC», n. 4. In [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it) (consultato il 25/05/2025).
- Montecchiari T. (2019), *Adozione in casi particolari: la svolta decisiva della Suprema Corte di Cassazione per single e coppie di fatto*. In «Diritto di famiglia e delle persone», p. 1722.
- Occhicupo N. (1988), *Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni*, Milano, Giuffrè.
- Palazzo N. (2024), *Famiglie non tradizionali e accesso all'istituto dell'adozione: un'analisi di diritto comparato*. In «Politica del diritto», n. 4, p. 626.
- Passaglia P. (a cura di) (2021), *L'adozione Monoparentale*, Corte costituzionale Servizio Studi Area di diritto comparato. In <https://www.cortecostituzionale.it> (consultato il 25/05/2025).
- Pedrazza Gorlero M. e Franco L. (2010), *La deriva concettuale della famiglia e del matrimonio. Note concettuali*. In «Rivista di Diritto pubblico», n. 1-2, p. 258
- Penasa S. e Romeo G. (2023) *Dilemmi morali e garanzie legali: la maternità surrogata come questione globale*. In «DPCE Online», 60(3), pp. 1, 2-3. In <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline> (consultato il 25/05/2025).
- Perlingieri G. (2018) *Interferenze tra unione civile e matrimonio. Pluralismo familiare e unitarietà dei valori normativi*. In «Rassegna di diritto civile 1», p. 101.
- Randazzo A. (2011), *Alla ricerca della tutela più intensa dei diritti fondamentali, attraverso il "dialogo" tra le Corti*. In AA.VV., *Corte costituzionale e sistema istituzionale, Giornate di studio in ricordo di Alessandra Concaro*, Pisa 4-5 giugno 2010, Torino, Giappichelli.
- Rossi M., (2024) *Interesse del minore e relazione di filiazione tra diritto interno, diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea*. In «Stato Chiese e pluralismo confessionale», n. 8.
- Ruggeri A. (2011), *Prospettiva prescrittiva e prospettiva descrittiva nello studio dei rapporti tra Corte costituzionale e Corte EDU (oscillazioni e aporie di una costruzione giurisprudenziale e modi del suo possibile rifacimento, al servizio dei diritti fondamentali)*. In *Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti*, XV, Torino Giappichelli p. 352.
- Ruggeri A. (2011a), *Summum ius summa iniuria, overrosia quando l'autonomia regionale non riesce a convertirsi in servizio per i diritti fondamentali (a margine di Corte cost. n. 325 del 2011)*. In *Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti*, XV, Torino Giappichelli p. 352.
- Ruggeri A. (2013), *Il principio personalista e le sue proiezioni*. In «Federalismi», n. 17. In <https://www.federalismi.it/> (consultato il 25/05/2025).
- Schillaci A. (2022) *Le gestazioni per altri: una sfida per il diritto*. In «BioLaw», <https://teseo.unitn.it/biolaw/article/view/2237> (consultato il 25/05/2025).
- Sesta M. (2016), *Unione civile e convivenze: dall'unicità alla pluralità dei legami di coppia*. In «Giurisprudenza Italiana», n. 7, pp. 1792-1797.
- Tormen L. (2021), *Via libera alla trascrizione dell'adozione per le coppie omoaffettive*. In «La nuova giurisprudenza civile commentata».
- Tripodina C. (2017), *C'era una volta l'ordine pubblico*. In Niccolai S. e Olivito E. (a cura di), *Maternità filiazione genitorialità*, Napoli, Jovene.
- Wheatley S. (2024), *Interpreting the ECHR in Light of the Increasingly High Standards Being Required by Human Rights: Insights from Social Ontology*. In «Human Rights Law Review», Vol. 24, n. 1.
- Zagrebel'sky V. (2014), *Un diritto da inventare*. In «La Stampa», 19 aprile 2014, pp.1 e 25.
- Zicchittu P. (2011), *La sentenza 3572/2011 della Corte di cassazione: è ancora ragionevole un'adozione per i single senza effetti legittimanti?* In «Rivista AIC», n. 2. In [https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/Zicchittu\\_La\\_sentenza\\_3572\\_2011.pdf](https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/Zicchittu_La_sentenza_3572_2011.pdf) (consultato il 25/05/2025).

**Short Bio**

**Silvia Nicodemo**

Professoressa associata di Diritto Amministrativo e Pubblico nell'Università di Bologna. Titolare di insegnamenti nell'ambito del Diritto Amministrativo e del Diritto Pubblico, insegna dal 2006 Diritto dei servizi sociali, prima nell'Università di Firenze poi nell'Università di Bologna. Svolge attività di ricerca su temi inerenti all'effettività dei diritti sociali nella società in trasformazione, in considerazione delle politiche finanziarie e di bilancio e dei processi di digitalizzazione.

Associate Professor in Administrative and Public Law in University of Bologna. Professor of official classes relate to public and administrative Law, since 2006 she teaches Law of Social Services. Her main research activities concern the Effectiveness of Social Rights, in the framework of public expenditure and digitalization reforms.